FOGLIO INFORMATIVO
GARANZIE LEASING
FIDEIUSSIONE SPECIFICA E FIDEIUSSIONE PRO QUOTA SPECIFICA

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione legale: Banca Popolare dell'Alto Adige Spa
Sede legale e amministrativa: Via del Macello, 55 – 39100 Bolzano
Telefono: 800 585 600 **E-mail:** gsinfo@volksbank.it **PEC** segreteriadirezione@pec.volksbank.it
Indirizzo del sito internet: www.volksbank.it
Ubicazione server del Centro Servizi: Padova
Codice Banca ABI: 5856-0
Codice BIC: BPAAIT 2B
Numero di iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d´Italia: 5856
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese (cod. fiscale/P. Iva): 00129730214
Autorità di controllo: Banca d'Italia con sede in Via Nazionale 91 – 00184 Roma
Sistema di garanzie cui la Banca aderisce: Fondo Nazionale di Garanzia e Fondo InterBancario di tutela dei Depositi

COS'È LA FIDEIUSSIONE SPECIFICA E LA FIDEIUSSIONE PRO QUOTA SPECIFICA

Con il rilascio della fideiussione il fideiussore garantisce la Banca per l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti da una specifica operazione di locazione finanziaria (leasing), fino all'importo massimo garantito indicato nel contratto. La garanzia può essere prestata in una delle seguenti forme:

(i**) fideiussione specifica**: ciascun fideiussore può essere tenuto al pagamento dell'intero debito garantito, senza beneficio di divisione, nei limiti dell'intero Importo Massimo Garantito; oppure

(ii) **fideiussione pro quota specifica**: ciascun fideiussore risponde del debito garantito esclusivamente entro la percentuale e il corrispondente importo massimo riferibili alla quota indicata nel contratto.

La garanzia è di natura personale: il fideiussore risponde con il proprio patrimonio nei limiti dell'importo massimo garantito e, nella variante pro quota, nei limiti della quota garantita contrattualmente indicata.

La fideiussione comporta per il fideiussore l'assunzione dei seguenti principali rischi:

- rischio di essere tenuto a pagare alla Banca le somme dovute in relazione all'operazione di locazione finanziaria garantita in caso di inadempimento del debitore principale;
- per la fideiussione specifica, rischio che, in presenza di più fideiussori, la Banca possa richiedere a ciascuno di essi il pagamento dell'intero debito garantito, senza beneficio di divisione, entro il limite dell'Importo Massimo Garantito previsto nel contratto;
- per la fideiussione pro quota specifica, rischio che la Banca possa richiedere a ciascun fideiussore il pagamento delle somme dovute entro i limiti della quota garantita e del relativo Importo Massimo Garantito previsti nel contratto, anche qualora l'obbligazione di uno o più degli altri garanti venga meno o subisca modifiche;

- rischio che le somme dovute dal fideiussore comprendano, nei limiti previsti dal contratto, anche interessi, interessi di mora, spese, oneri tributari e ogni altro importo o accessorio connesso all'operazione di locazione finanziaria garantita;
- rischio che la garanzia si estenda alle obbligazioni derivanti da proroghe, variazioni di importo o altri atti modificativi o integrativi dell'operazione garantita, nei limiti stabiliti dal contratto;
- rischio di dover rimborsare alla Banca le somme che la stessa sia tenuta a restituire qualora i pagamenti effettuati dal debitore principale siano successivamente dichiarati invalidi o revocati;
- rischio di non poter esercitare, dopo il pagamento, i diritti di regresso o di surroga nei confronti del debitore principale, dei coobbligati o degli altri garanti fino all'integrale soddisfacimento delle ragioni della Banca;
- rischio che la fideiussione rimanga valida ed efficace fino al completo adempimento delle obbligazioni garantite, anche dopo la loro scadenza, senza possibilità di recesso da parte del fideiussore;
- rischio che il fideiussore rimanga obbligato anche qualora un terzo si accolli le obbligazioni del debitore principale nei casi previsti dal contratto.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Si precisa che la fideiussione prestata non è soggetta a spese fino al momento in cui viene escussa. Se la Banca chiede il pagamento della fideiussione, il fideiussore oltre alle spese già contemplate nel rapporto garantito, è obbligato per eventuali spese, tasse, imposte collegate all'escussione. Inoltre, in caso di inadempimento, sono dovuti dal fideiussore sull'importo garantito gli interessi di mora nella misura dovuta dal debitore principale.

Elenco delle comunicazioni che la banca invia al garante.
La Banca ed il cliente convengono e stabiliscono che le comunicazioni periodiche previste ai sensi di legge sono effettuate, con pieno effetto, in formato elettronico, mediante la messa a disposizione delle medesime nell'area riservata del sito internet della Banca.
Il cliente, al momento della stipula del contratto e, comunque, in qualsiasi altro momento, in alternativa alla trasmissione delle comunicazioni in forma elettronica, ha diritto di richiedere l'invio o la consegna delle medesime comunicazioni in forma cartacea all'ultimo indirizzo indicato alla Banca per l'inoltro della corrispondenza, mediante la sottoscrizione di apposito modulo messo a disposizione dalla Banca.
La cessazione, per qualsiasi causa o ragione, dei servizi di online banking determina la conseguente ed automatica disattivazione della funzionalità di invio delle comunicazioni periodiche in forma elettronica. In tal caso, la Banca effettuerà, con pieno effetto, le comunicazioni in forma cartacea all'ultimo indirizzo indicato per l'inoltro della corrispondenza, anche nel caso in cui il cliente abbia preventivamente richiesto l'invio delle comunicazioni periodiche in forma elettronica. Qualora il cliente decida di non attivare i servizi di online banking, la Banca effettuerà le comunicazioni in forma cartacea all'ultimo indirizzo indicato per l'inoltro della corrispondenza.
Le comunicazioni in forma elettronica sono gratuite per il cliente; le comunicazioni effettuate con strumenti diversi da quelli elettronici, quelle ulteriori o più frequenti rispetto a quanto previsto dalle norme di trasparenza o effettuate con strumenti di comunicazione diversi da quelli previsti nel contratto possono comportare l'addebito di spese (ai sensi dell'art. 127 bis del Testo Unico Bancario).

Documento	**Obbligatorio /facoltativo**	**frequenza**	**Modalità di fornitura**	**Spese**
Documento di sintesi periodico	obbligatorio	annuale	cartaceo elettronico	0,00 € 0,00 €
Rendiconto	obbligatorio	annuale	cartaceo	0,00 €

			elettronico	0,00 €
Sollecito	facoltativo	per evento	cartaceo	10,00€

RECESSO, RISOLUZIONE

Recesso dalla garanzia
La fideiussione è rilasciata a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti da una specifica operazione di locazione finanziaria (leasing) a tempo determinato.
Il fideiussore non può recedere dalla fideiussione e la stessa rimarrà valida ed efficace fino al completo adempimento di tutte le obbligazioni garantite e conserva i propri effetti anche successivamente alla scadenza dell'operazione garantita, fino all'integrale soddisfacimento delle ragioni della Banca.

Risoluzione dal rapporto garantito
La Banca può esercitare la facoltà di risoluzione del rapporto di locazione finanziaria garantito nei casi e secondo le modalità previste dal contratto di leasing e dalla normativa applicabile.
L'eventuale risoluzione del rapporto garantito non comporta l'estinzione della fideiussione. La garanzia continua, infatti, ad assistere tutte le obbligazioni del debitore derivanti dal contratto di locazione finanziaria, comprese quelle divenute esigibili a seguito della risoluzione, nei limiti e secondo le condizioni previste dal contratto di fideiussione.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
Dopo che il debitore principale o il fideiussore ha restituito alla banca tutto quanto ad essa dovuto la fideiussione viene estinta entro il termine massimo di 30 giorni.

RECLAMI

Il Cliente può presentare reclamo per iscritto indirizzandolo per posta ordinaria o raccomandata all'attenzione dell'Ufficio Reclami istituito a Bolzano, Via del Macello 55, per e-mail all'indirizzo ufficio-reclami@volksbank.it , per posta elettronica certificata all'indirizzo reclami@pec.volksbank.it , via fax al numero 0471 979188 oppure compilando l'apposito modulo in filiale.

L'esito del reclamo sarà comunicato con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata entro i seguenti termini decorrenti dalla data di ricezione del reclamo stesso:
- 60 giorni per i reclami relativi alle operazioni e ai servizi Bancari e finanziari;
- 15 giorni lavorativi per i reclami relativi ai servizi di pagamento. Se la Banca Concedente, per situazioni eccezionali alla stessa non imputabili, non può rispondere entro 15 giorni lavorativi, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il L'utilizzatore otterrà una risposta definitiva, comunque non superiore a 35 giorni lavorativi;

In caso di risposta insoddisfacente o mancata risposta dell'Ufficio Reclami entro i termini indicati sopra l'utilizzatore ha diritto di rivolgersi:
- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per le controversie in materia Bancaria e finanziaria. Per sapere come adire l'Arbitro Bancario Finanziario, conoscere l'ambito della sua competenza e per ogni altra opportuna informazione si può consultare il sito www.arbitroBancariofinanziario.it , chiedere alle filiali della Banca d'Italia, oppure ci si può rivolgere direttamente alla Banca Concedente, anche attraverso il sito internet della stessa www.volksbank.it ;

– ad altre forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie previste dalla normativa, compreso il preventivo tentativo di mediazione obbligatoria.

Il ricorso preventivo ad uno dei citati Organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie costituisce condizione di procedibilità della eventuale successiva domanda giudiziale.

LEGENDA

Debitore garantito o debitore principale	Persona di cui si garantisce l'adempimento a favore della banca.
Garante o fideiussore	Persona che rilascia la fideiussione a favore della banca.
Importo massimo garantito	La somma massima complessiva che il fideiussore si impegna a pagare alla Banca. Nella fideiussione specifica pro quota, per ciascun fideiussore rilevano anche la quota percentuale e il corrispondente limite massimo indicati nel contratto.
Regresso	L'azione legale per mezzo della quale il fideiussore può agire nei confronti del debitore, una volta che ha pagato quanto dovuto sulla base della fideiussione rilasciata alla banca.
Solidarietà fra fideiussori	Nella fideiussione specifica, è il vincolo in forza del quale la Banca può richiedere a ciascun fideiussore il pagamento dell'intero debito garantito, entro l'importo massimo garantito e senza beneficio di divisione. Tale disciplina non si applica oltre la quota assunta dal singolo fideiussore nella fideiussione specifica pro quota.
Locazione finanziaria (leasing)	Operazione mediante la quale la banca concede in uso un bene al cliente dietro pagamento di canoni periodici e con eventuale facoltà di acquisto finale.
Quota garantita	La percentuale dell'importo massimo garantito, con il relativo limite massimo, assunta dal singolo fideiussore nella fideiussione specifica pro quota